

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 6 agosto 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.07.2020.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 22 luglio 2019, n. 45

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 26 luglio 2019, n. 394

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessori** Vincenzo Ceccarelli, Marco Remaschi

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 30 aprile 2019, n. 365

**Proponenti:**

**Consiglieri:** Anselmi, Marras, Bugetti, Bezzini, Monni, Niccolai, Gazzetti, Mazzeo, Meucci, De Robertis, Sostegni, Scaramelli

**Assegnate** alla 2ª Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 23 luglio 2020

**Testo unificato** approvato in data 30 luglio 2020

**Divenuto** legge regionale 63/2020 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2020, n. 81

### Promozione delle politiche giovanili regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

### SOMMARIO

Preambolo

#### CAPO I

Principi e finalità

Art. 1 - Principi e finalità

Art. 2 - Metodo e obiettivi

Art. 3 - Soggetti destinatari

#### CAPO II

Programmazione e funzioni regionali

Art. 4 - Programmazione

Art. 5 - Governo ed organizzazione

Art. 6 - Funzioni

Art. 7 - Strumenti di comunicazione e informazione

Art. 8 - Monitoraggio sulla condizione giovanile

#### CAPO III

Politiche settoriali

Art. 9 - Studio e formazione

Art. 10 - Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

Art. 11 - Sostegno all'imprenditorialità

Art. 12 - Emancipazione abitativa

Art. 13 - Partecipazione, cittadinanza attiva e sociale

Art. 14 - Cultura, sport e legalità

Art. 15 - Diritto alla salute e tutela dell'ambiente

#### CAPO IV

Partecipazione

Art. 16 - Tavolo Giovani

Art. 17 - Territorio ed eventi

#### CAPO V

Disposizioni finali

Art. 18 - Sessione del Consiglio regionale

Art. 19 - Norma finanziaria

### PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 31, comma secondo, della Costituzione "La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto che annovera fra le finalità principali della Regione il diritto al lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (2018/C 456/01);

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti) ed in particolare il sostegno di iniziative di sensibilizzazione della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno per la vita sicura e solidale nella città;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) ed in particolare:

a) il capo I bis (Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani) del titolo VII, come introdotto dalla legge regionale 29 giugno 2011, n. 25;

b) l'articolo 125, per il quale la Regione agevola il ricorso al microcredito necessario a realizzare un'idea o un progetto imprenditoriale o professionale in assenza di adeguate risorse proprie, in modo prioritario ai giovani tra i venti e i trentacinque anni;

Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n. 34 (Parlamento regionale degli studenti della Toscana);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 28 novembre 2014, n. 72 (Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 17/2006, alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011), che ha introdotto misure apposite per il sostegno alla costituzione di imprese di giovani, confermate nella l.r. 71/2017;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) e, in particolare, il capo IV sul premio regionale "Innovazione - Made in Tuscany", quale intervento a cadenza annuale a sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica e per la promozione dell'iniziativa giovanile;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, le misure di sostegno al modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale, nella cui gestione sono coinvolte prioritariamente strutture associative costituite da giovani;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) ed in particolare:

a) l'articolo 1 per il quale la Regione persegue la "finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quelle giovanile";

b) l'articolo 3, comma 1, lettera h, sul sostegno alla "costituzione di imprese da parte di giovani";

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010) che prevede, fra le finalità individuate, all'articolo 1, comma 1, lettera e), la promozione e valorizzazione dell'identità toscana e lo sviluppo delle politiche giovanili e dei diritti;

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 4 giugno 2019;

Considerato quanto segue:

1. Dal 2011 è attivo "Giovanisi", il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, attraverso il quale si è intervenuti, in modo consistente, a favore delle giovani generazioni, mediante un sistema di politiche integrate e trasversali finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee;

2. L'obiettivo principale del progetto è quello di favorire il processo di transizione dei giovani verso l'autonomia, attraverso il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, il sostegno a percorsi per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, la facilitazione per l'avvio di "start up", la valorizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e il sostegno all'autonomia abitativa;

3. Il progetto Giovanisi è stato inserito nel programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 - 2015 fra i progetti integrati di sviluppo come progetto di interesse regionale, e nuovamente previsto nel PRS 2016 - 2020 tra i ventiquattro progetti strategici;

4. La Giunta regionale, per quanto di sua competenza, per lo svolgimento delle azioni riferite al progetto, ha deciso di avvalersi di una struttura dedicata, denominata Giovanisi;

5. Con l'obiettivo di promuovere e informare i destinatari sulle opportunità del progetto in modo efficace, Giovanisi, dal 2011, ha strutturato una comunicazione coordinata e multicanale su diversi strumenti di informazione e comunicazione, sia online, sia offline, che ha permesso di raggiungere un'ampia platea di potenziali beneficiari e ha consentito agli utenti di entrare in contatto con il progetto attraverso numerose modalità;

6. Dal 2014 al progetto Giovanisi si è affiancata la "Garanzia giovani in Toscana", un programma promosso dall'Unione europea e rivolto ai giovani cosiddetti NEET (not in education, employment or training), giovani che non studiano e non lavorano, tra i 15 e i 29 anni, al fine di offrire loro un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di tirocinio o di formazione, entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

7. L'attenzione si è rivolta anche alle forme di consultazione e partecipazione e, in questi anni, sono stati

costruiti interventi volti a sperimentare nuove prassi sul territorio regionale per sviluppare modelli di intervento innovativi.

8. Inoltre, nell'ambito del progetto Giovanisi è stato istituito il Tavolo Giovani che coinvolge i rappresentanti di oltre quaranta realtà toscane che comprendono il terzo settore, le realtà produttive, le associazioni di categoria e i sindacati, con le finalità di contribuire allo scambio di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e le strutture della Giunta regionale, compresa la costruzione di una cultura inclusiva e innovativa di gestione delle politiche pubbliche;

9. Si vuole quindi consolidare l'esperienza maturata fino ad oggi, compreso il modello di governo e organizzazione, dandole rilievo legislativo, ed aprirla verso sviluppi ulteriori per confermare la Toscana come Regione di primo piano per le politiche giovanili;

Approva la presente legge

## CAPO I

### Principi e finalità

#### Art. 1

### Principi e finalità

1. La Regione riconosce le politiche giovanili come elemento essenziale di promozione della crescita umana e del Paese, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della parità fra donne e uomini, in una società inclusiva e aperta che sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza, anche per rafforzare la coesione sociale; a tal fine:

a) favorisce il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico e professionale;

b) si impegna a favorire processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, anche fra i diversi livelli di intervento, al fine di valorizzarne le potenzialità;

c) dispone un sistema coordinato di informazione per le giovani generazioni, quale strumento atto a garantire la conoscenza delle opportunità a loro destinate;

d) si impegna a favorire condizioni adeguate per offrire pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro, alla creazione di nuove imprese, all'integrazione tra formazione e lavoro;

e) previene e contrasta il disagio giovanile, promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, volte alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità dell'individuo nella sua diversità;

f) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita sociale e civile, promuovendo anche occasioni di confronto con i decisori politici;

g) favorisce il protagonismo giovanile, il volontariato, la partecipazione corresponsabile dei giovani e il loro

impegno civico, anche attraverso l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;

h) si impegna a diffondere tra i giovani la conoscenza dei principi della parità di genere, anche al fine di sensibilizzarli al rispetto della donna ed alla condanna della violenza di genere;

i) contrasta qualsiasi atto o azione avente per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi di sesso, razziali, etnici, religiosi o nazionali;

j) riconosce la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, promuovendo tra i giovani l'adozione di stili di vita più sostenibili anche per la tutela del diritto alla salute come valore fondamentale;

k) opera per la rimozione degli squilibri delle opportunità dei giovani tra i territori regionali;

l) favorisce la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani, anche tramite la formazione di operatori nell'ambito delle politiche giovanili.

#### Art. 2

##### Metodo e obiettivi

1. 1. La Regione opera a favore dei giovani mediante politiche innovative e l'intersectorialità degli interventi, secondo un modello di governo e organizzazione integrato e trasversale.

2. La Regione agisce mediante azioni e interventi dedicati ai giovani, alle loro nuove esigenze ed alle realtà giovanili delle varie parti del territorio regionale, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

a) il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione;

b) il sostegno a percorsi per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

c) il sostegno all'imprenditoria;

d) l'emancipazione abitativa;

e) la valorizzazione dei percorsi di partecipazione, cittadinanza attiva e in ambito sociale;

f) la promozione e il sostegno di iniziative in ambito culturale, sportivo e di interventi di promozione della legalità;

g) il sostegno al diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente.

#### Art. 3

##### Soggetti destinatari

1. I destinatari diretti degli interventi sono i giovani, in forma singola o associata, di età compresa tra i sedici e i quaranta anni, anche non cittadini italiani, che risiedono, hanno dimora o svolgono regolarmente la loro attività imprenditoriale o professionale nel territorio regionale.

#### CAPO II

##### Programmazione e funzioni regionali

#### Art. 4

##### Programmazione

1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di politiche giovanili, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, con deliberazioni, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

#### Art. 5

##### Governo ed organizzazione

1. La Giunta regionale individua una struttura competente alla comunicazione, all'informazione e al monitoraggio delle politiche giovanili, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2. La struttura di cui al comma 1 si avvale anche degli enti dipendenti e degli organismi "in house".

#### Art. 6

##### Funzioni

1. La Giunta regionale definisce:

a) le strategie per le politiche giovanili;

b) gli indirizzi agli enti dipendenti ed agli organismi in house, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2;

c) i principi per coordinare la comunicazione attraverso gli strumenti di cui all'articolo 7;

d) le modalità per la gestione del flusso delle informazioni sulle opportunità offerte ai giovani, attraverso la collaborazione con i settori regionali competenti;

e) le modalità per le attività di informazione sugli interventi promossi nell'ambito del progetto regionale dedicato alle politiche giovanili, di raccolta e monitoraggio delle relative istanze;

f) i processi di partecipazione giovanile, anche attraverso il Tavolo Giovani di cui all'articolo 16;

g) le modalità per l'individuazione dei soggetti partecipanti e le regole di funzionamento del Tavolo Giovani;

h) le modalità di consultazione dei giovani e delle realtà giovanili, coinvolgendo gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.

#### Art. 7

##### Strumenti di comunicazione e informazione

1. La strategia di comunicazione del progetto regionale dedicato alle politiche giovanili si attua attraverso i seguenti strumenti di comunicazione coordinata e informazione multicanale:

- a) un sito internet dedicato che assicura l'informazione sulle opportunità e le attività del progetto;
- b) l'utilizzo dei social e di altri strumenti innovativi per comunicare le opportunità e creare un'interazione con gli utenti;
- c) il racconto delle testimonianze dirette dei beneficiari al fine di promuovere il progetto attraverso la comunicazione tra pari;
- d) il coordinamento della realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale e di prodotti multimediali ed editoriali per diffondere il progetto e le singole opportunità;
- e) l'organizzazione di iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità regionali rivolte ai giovani.

#### Art. 8

##### Monitoraggio sulla condizione giovanile

1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani, la struttura regionale competente realizza le seguenti attività:

- a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;
- b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio-economiche dei giovani;
- c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali a favore dei giovani.

2. I dati raccolti a seguito delle attività di cui al comma 1, sono inseriti in un sistema informativo specifico, di cui al sistema informativo regionale (SIR), conforme alle disposizioni della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 marzo, una relazione sugli esiti del monitoraggio svolto; il Consiglio regionale

può approvare atti di indirizzo nel corso della sessione di cui all'articolo 18.

### CAPO III

#### Politiche settoriali

#### Art. 9

##### Studio e formazione

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), la Regione:

- a) promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica, favorisce l'educazione civica e l'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro e ne promuove il successo formativo;
- b) valorizza e incentiva le iniziative volte al contrasto della dispersione scolastica;
- c) promuove la coerenza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro e, a tal fine, nell'ambito della programmazione di settore, individua strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, della ricerca e del lavoro, con particolare attenzione ai giovani;
- d) promuove l'integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro rivolti ai giovani;
- e) favorisce l'accesso dei giovani all'istruzione terziaria, al fine di facilitarne l'accrescimento delle competenze professionali.

2. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizione in materia di ricerca e innovazione), la Regione sostiene la partecipazione dei giovani toscani a percorsi di alta formazione e promuove sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo per attuare interventi che migliorino la condizione occupazionale dei giovani.

#### Art. 10

##### Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla l.r. 32/2002, la Regione:

- a) promuove esperienze formative, orientative e professionalizzanti al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- b) sostiene l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e supporta l'acquisizione di competenze necessarie al loro sviluppo professionale;

c) individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.

2. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 4, promuove e supporta le attività legate alla mobilità europea e internazionale, come opportunità di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e conoscenze utili al loro percorso di crescita professionale.

#### Art. 11

##### Sostegno all'imprenditorialità

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), la Regione:

- a) riconosce l'imprenditorialità giovanile come volano della crescita e dello sviluppo del territorio;
- b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria;
- c) promuove e sostiene azioni volte a favorire l'inserimento dei giovani nel sistema delle imprese della Toscana, anche attraverso la predisposizione di servizi di informazione e consulenza;
- d) favorisce le iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica, alla transizione all'economia digitale e all'introduzione dei principi dell'economia circolare.

2. La Regione, altresì, promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese giovanili del settore agricolo nell'ambito delle leggi regionali in materia.

#### Art. 12

##### Emancipazione abitativa

1. La Regione promuove condizioni di particolare favore per l'accesso, da parte dei giovani, a misure a sostegno dell'autonomia abitativa.

#### Art. 13

##### Partecipazione, cittadinanza attiva e sociale

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), la Regione:

- a) promuove e valorizza il servizio civile regionale, quale risorsa della comunità, attraverso l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali ed educativi della comunità;
- b) favorisce l'esperienza del servizio civile come opportunità di cittadinanza attiva, di impegno solidaristico e di acquisizione di conoscenze e competenze.

2. La Regione promuove interventi volti a favorire il protagonismo giovanile e la partecipazione e l'inclusione attiva dei giovani nella comunità.

3. Nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la Regione favorisce forme innovative di partecipazione dei giovani ai processi decisionali.

#### Art. 14

##### Cultura, sport e legalità

1. La Regione sostiene il pluralismo dell'offerta culturale, lo sviluppo di proposte progettuali innovative e le attività dei giovani artisti attivi in Toscana nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

2. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) e della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), la Regione riconosce l'attività sportiva come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento dello stile di vita.

3. La Regione sostiene interventi per prevenire e contrastare il disagio giovanile, attraverso la diffusione sia della conoscenza dei principi costituzionali, sia della cultura della legalità e della conoscenza del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, anche mediante gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

#### Art. 15

##### Diritto alla salute e tutela dell'ambiente

1. La Regione riconosce il diritto alla salute delle giovani generazioni, come diritto sociale fondamentale, attraverso interventi appositamente dedicati per garantirne l'attuazione nell'ambito delle azioni di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

2. La Regione concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Toscana, anche attraverso l'impegno attivo e la diffusione di una cultura sostenibile tra i giovani toscani.

CAPO IV  
Partecipazione

Art. 16  
Tavolo Giovani

1. È istituito il Tavolo Giovani presso la Giunta regionale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, per la consultazione, il coordinamento, la collaborazione e l'informazione con le realtà associative toscane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai giovani e la rappresentazione delle esigenze di riferimento.

2. Il Tavolo Giovani, nell'ambito delle competenze della Giunta regionale, è strumento di partecipazione per le politiche giovanili regionali.

3. Il Tavolo Giovani contribuisce allo scambio di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e al confronto con le strutture della Giunta regionale.

4. Per la partecipazione al Tavolo Giovani i soggetti aderenti sottoscrivono un protocollo approvato dalla Giunta regionale che definisce gli impegni delle parti.

5. La struttura di cui all'articolo 5 assicura le attività di supporto e le funzioni di segreteria al Tavolo Giovani.

Art. 17  
Territorio ed eventi

1. La Regione organizza iniziative rivolte ai giovani, finalizzate alla promozione della loro autonomia, o partecipa alla loro realizzazione.

2. La Regione, al fine di valorizzare i percorsi di autonomia dei giovani, istituisce la "Giornata regionale dei giovani", con cadenza biennale.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, possono essere svolte in collaborazione anche con soggetti attivi nelle politiche giovanili, al di fuori del contesto regionale, ed in coordinamento con iniziative di altre regioni, dedicate ai giovani.

CAPO V  
Disposizioni finali

Art. 18  
Sessione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alle politiche giovanili.

Art. 19  
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 6 agosto 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.07.2020.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 16 aprile 2019, n. 1

**divenuta**

Proposta di legge del Consiglio regionale 19 aprile 2019, n. 363

**Proponente:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assegnata** alla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 23 luglio 2020

**Approvata** in data 30 luglio 2020

**Divenuta** legge regionale 64/2020 (atti del Consiglio)

**SEZIONE II**

**CONSIGLIO REGIONALE**

**- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 30 luglio 2020, n. 1030

**Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 luglio 2020 collegato alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 78 (Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza da COVID-19).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 5 agosto 2020, n. 78 (Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza da COVID-19).

Ricordato che nel testo della legge:

- si evidenzia l'esigenza di ripensare i temi legati alla casa ed alla tutela della salute alla luce dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19;

- ci si propone di superare le criticità riscontrate